

Regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006; modifica

(dell'8 luglio 2015)

IL CONSIGLIO DI STATO

DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

D e c r e t a:

Il regolamento sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 luglio 2006 è così modificato:

Art. 10 cpv. 3

3 L'attraversamento delle bandite da parte dei cacciatori deve avvenire lungo le strade e i sentieri principali marcati, con l'arma scarica e i cani al guinzaglio.

Art. 18 cpv. 1 lett. b)

1 Sono parte integrante della patente:

b) Autorizzazione annuale della categoria di caccia scelta contenente:

- le generalità;
- il foglio di controllo;
- il duplicato del foglio di controllo per il trasporto a valle o la consegna del capo di selvaggina abbattuto al posto di controllo da parte di terze persone (presente solo nell'autorizzazione annuale per la caccia alta);
- le prescrizioni relative ai posti di controllo della selvaggina;

Art. 23

1 In caso di perdita:

- a) della tessera d'identità, il cacciatore è autorizzato a servirsi di un documento di legittimazione valido;
- b) dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo o del duplicato del foglio di controllo, il cacciatore deve darne immediata comunicazione all'Ufficio della caccia e della pesca.

2 In caso di perdita dell'autorizzazione annuale e relativo foglio di controllo, il cacciatore può esercitare la caccia solo con l'autorizzazione provvisoria che va richiesta, previa presentazione della tessera d'identità, all'Ufficio della caccia e della pesca o al posto di controllo di Gudo durante il periodo venatorio di caccia alta.

Art. 29 lett. a), b), c), d) e f)

Al fine di permettere il controllo della selvaggina uccisa il cacciatore deve:

a) Iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, sia nel foglio di controllo che nel duplicato, il giorno, l'ora, il comune e il luogo di cattura, nonché la specie, l'età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia (lett. e) egli dovrà specificarne i motivi.

L'iscrizione va fatta per esteso, in caratteri maiuscoli e con inchiostro indelebile.

In caso d'errore d'iscrizione, la correzione è ammessa unicamente previa autorizzazione rilasciata da un guardacaccia o dall'Ufficio della caccia e della pesca;

- b) Presentare ai posti di controllo entro 24 ore dall'abbattimento i cervi, i camosci, i caprioli e i cinghiali;
- c) Qualora affidi a terze persone il trasporto a valle o il controllo dell'animale da lui abbattuto, egli deve consegnare assieme al capo di selvaggina il duplicato del foglio di controllo con iscritte tutte le catture effettuate sino a quel momento;
- d) Presentare al posto di controllo, assieme al capo abbattuto, anche il foglio di controllo (originale o duplicato);

f) Inviare sia il foglio di controllo che il duplicato all'Ufficio della caccia e della pesca entro 15 giorni dalla chiusura della categoria di caccia corrispondente.

Art. 31 cpv. 1 e 3

1 I maschi di capriolo catturati il 1° settembre, i maschi di cervo catturati il 13 settembre, nonché i camosci e i caprioli catturati l'11 settembre devono essere portati al controllo entro 24 ore.

3 I cervi e i cinghiali abbattuti il 19 e il 26 e 27 settembre devono essere sottoposti al controllo al più tardi rispettivamente entro il 20 e il 27 settembre.

Art. 35 cpv. 2

2 È vietato usare cani segugi nell'esercizio della caccia bassa durante i giorni di giovedì 19 e 26 novembre; nonché al disotto dei 1'500 mslm sabato 14, 21 e 28 novembre e domenica 15, 22 e 29 novembre nelle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo.

Art. 38 cpv. 1

1 La prova per i cani da caccia è permessa:

- a) sabato 15, martedì 18, sabato 22 e martedì 25 agosto dalle ore 7.00 alle ore 17.30 al disotto dei 1'300 mslm;
- b) martedì 22 e giovedì 24 settembre, inoltre dal 29 settembre all'11 ottobre il martedì, giovedì, sabato e domenica dalle ore 07.00 alle ore 17.30;
- c) dal 16 ottobre al 30 novembre nei giorni di martedì e sabato, nonché giovedì 22 e 29 ottobre e 5 e 12 novembre, negli orari previsti per la caccia bassa, fatta eccezione delle zone dove è aperta la caccia tardo autunnale al cervo e al capriolo, dove la prova è vietata sabato 14, 21 e 28 novembre. La prova è pure vietata durante il giorno di apertura e in quello di chiusura della caccia bassa.

Art. 39 lett. a)

Periodi e giorni di caccia:

Giorni di caccia:

a) caccia alta:

dal 30 agosto al 19 settembre tutti i giorni, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Art. 42 cpv. 1 e 2

1 Al cacciatore è permessa la cattura:

a) Caccia alta:

1. Camoscio e capriolo:

4 capi per cacciatore (massimo 3 camosci, dei quali massimo 2 adulti), dei quali al massimo:

- 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 30 agosto al 1° settembre,
- oppure 1 maschio di capriolo di almeno 1,5 anni dal 30 agosto al 1° settembre,
- oppure 1 maschio di camoscio di almeno 2,5 anni dal 2 all'11 settembre per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina di camoscio non allattante di almeno 2,5 anni;
- 2 femmine di camoscio non allattanti di almeno 2,5 anni dal 30 agosto all'11 settembre;
- 1 femmina di capriolo non allattante di almeno 1,5 anni dal 30 agosto all'11 settembre;
- 1 camoscio di 1,5 anni (anzello) maschio o femmina dal 30 agosto all'11 settembre.

Colui che cattura un maschio di camoscio di almeno 2,5 anni non ha più diritto al terzo capo di camoscio.

Colui che cattura un camoscio maschio di 1,5 anni (anzello) con corna superiori ai 15 cm (fa stato il corno più corto) non ha più diritto al camoscio maschio di almeno 2,5 anni d'età e viceversa.

2. Cervo:

- 1 maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 30 agosto al 13 settembre;
- e 3 femmine non allattanti dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre;
- e 1 femmina allattante, dal 12 al 19 settembre e sabato 26 e domenica 27 settembre, a condizione che prima sia stato abbattuto il suo cerbiatto nel corso della stessa giornata;
- e 3 cerbiatti (cervi dell'anno) dal 12 al 19 settembre e sabato 26 e domenica 27 settembre;
- e 1 maschio con palchi senza diramazioni (fusone) di lunghezza non superiore alle orecchie (fa stato il palco più corto) dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Colui che cattura una femmina non allattante ha diritto a un secondo maschio con almeno 2 punte su uno dei palchi dal 30 agosto al 13 settembre.

3. Cinghiale:

- Numero di capi illimitato dal 30 agosto al 19 settembre, inoltre sabato 26 e domenica 27 settembre.

Colui che cattura una femmina di peso superiore ai 55 kg (eviscerata) è tenuto a versare una tassa corrispondente al peso complessivo in chilogrammi del capo moltiplicato per fr. 2.– a favore del Fondo di intervento.

4. Marmotta:

- 2 marmotte dal 1° al 2 settembre.

b) Caccia bassa:

1. Lepre (comune e variabile):

2 capi per cacciatore, dei quali al massimo:

- 1 lepre comune, cacciabile nei giorni 16, 17 o 18, 24 o 25 ottobre e 31 ottobre o 1 novembre;
- 2 lepri variabili, cacciabili nei giorni 16, 17 o 18, 24 o 25 ottobre e 31 ottobre o 1 novembre, 7 o 8, 14 o 15, 21 o 22, 28 o 29 novembre e 30 novembre.

2. Fagiano di monte maschio:

- 3 fagiani di monte maschi, cacciabili nei giorni 16, 18 e 25 ottobre, 1, 8, 15, 21, 22, 29 e 30 novembre.

3. Pernice bianca:

- 2 pernici bianche, cacciabili nei giorni 16, 18 e 25 ottobre, 1, 8, 15, 21, 22, 29 e 30 novembre.

2 Il cacciatore che intende cacciare la lepre comune o la lepre variabile deve crociare nel foglio di controllo, prima della partenza per la battuta venatoria, il giorno di caccia (sabato o domenica).

Caso contrario deve crociare la casella denominata "altro".

Art. 44 lett. a)

Zone di caccia:

a) caccia alta:

1. Camoscio:

A) Nei distretti di Leventina, Blenio (esclusa la zona del piano), Riviera (esclusa la zona del piano), Bellinzona (esclusa la zona del piano), Locarno e Vallemaggia.

B) Nel distretto di Lugano dal 30 agosto al 4 settembre escluso il territorio situato a sud del ponte-diga di Melide.

2. Cervo:

A) Nel distretto di Leventina, ad eccezione della caccia al maschio con corona su ambedue le stanghe, ossia con tre o più punte sopra il mediano di ambedue le aste protetto dal 30 agosto al 4 settembre.

B) Nel distretto di Blenio (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N. 64 Legiuna, all'interno dei seguenti confini: dal ponte di Loderio, segue la strada cantonale passando per Semione fino al ponte di Motto, qui segue il fiume Brenno fino al ponte di Dongio per riprendere la strada cantonale passando per Comprovasco, Castro fino in zona Traversa, qui prende la strada che conduce al fiume Brenno, attraversando il ponte delle Frasche segue la strada sulla destra che conduce in zona Piano, quindi alla strada cantonale (pto 658). Da qui segue la cantonale fino al ponte di Acquarossa, prosegue per la strada del Satro fino al ponte di Dongio, riprende la cantonale passando per Malvaglia fino al ponte di Loderio (punto di partenza), la caccia è permessa dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30 limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

C) Nel distretto di Riviera (nella zona del piano la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

D) Nel distretto di Bellinzona (nella zona del piano, ad eccezione della bandita di caccia N.48 Piano di Magadino, la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo limitatamente ai maschi con palchi senza diramazioni (fusoni) di lunghezza non superiore alle orecchie, alle femmine e ai cerbiatti il lunedì, martedì, giovedì e venerdì).

E) Nel distretto di Locarno.

F) Nel distretto di Lugano.

G) Nel distretto di Mendrisio.

H) Nel distretto di Vallemaggia.

3. Capriolo:

A) Nei distretti di Leventina, Blenio, Riviera, Bellinzona, Locarno e Vallemaggia.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

B) Nel distretto di Lugano, ad eccezione del comune di Brusino Arsizio.

C) Nel distretto di Mendrisio, limitatamente sul territorio a sinistra (direzione nordsud) dell'autostrada.

4. Cinghiale:

A) Su tutto il territorio cantonale.

Nella zona del piano aperta alla caccia al cervo dei distretti di Blenio, Riviera e Bellinzona, la caccia è permessa il lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

Inoltre nella zona del piano del distretto di Blenio la caccia è permessa solo dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.30, mentre nella zona del piano dei distretti di Riviera e Bellinzona la caccia è permessa unicamente da postazione fissa posta ad un'altezza minima di 2 metri dal suolo.

B) Nella bandita N. 1 Gole della Breggia.

5. Marmotta:

su tutto il territorio cantonale ad eccezione dei distretti di Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio.

Art. 50 lett. d)

d) su tutte le strade normalmente aperte alla circolazione stradale dal 12 al 19 settembre e nei giorni 27 e 28 settembre al di fuori dei seguenti orari: dalle ore 06.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.30.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 15 agosto 2015.

Bellinzona, 8 luglio 2015

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **N. Gobbi** Il Cancelliere: **G. Gianella**